



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L'ISTITUZIONE,
IL CONFERIMENTO E LA REVOCA
DEGLI INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'**

Art. 35 D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221 – Art. 27 D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165

Artt.16 e ss. CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022

Approvato:

- dal Comitato Centrale con deliberazione **n. 132 dell'11 aprile 2024**;
- dal Consiglio Nazionale con deliberazione **n. 2 dell'11 maggio 2024**.

ARTICOLO 1. ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' (EP)

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata professionalità di cui all'articolo 16 del CCNL 2019-2021.
2. Gli incarichi di elevata professionalità dell'articolo 16 del CCNL 2019-2021 possono essere conferiti solamente a personale inquadrato nell'Area Funzionari in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, sono caratterizzati da elevata autonomia decisionale e responsabilità e possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero prevalente contenuto professionale.
3. Le posizioni di elevata professionalità presso ciascuna Area sono individuate dall'amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, sono deliberate dal Comitato Centrale su proposta del Direttore Generale previa acquisizione delle osservazioni e/o richieste dei singoli dirigenti.

ARTICOLO 2. CRITERI GENERALI DI CONFERIMENTO E DI DURATA DEGLI INCARICHI

1. Le elevate professionalità sono posizioni di lavoro poste alle dirette dipendenze della dirigenza, alle quali sono preposti dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari con funzioni proprie di detta categoria alle quali si aggiungono rilevanti responsabilità di risultato, di prodotto, di gestione di risorse ed ancora, in via eventuale, di delega di funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi di elevata professionalità sono conferiti ai dipendenti che nel triennio precedente non hanno riportato sanzioni disciplinari, con procedura comparativa effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a. titoli di studio e professionale adeguato in rapporto alla specificità dell'incarico;
 - b. esperienza acquisita in relazione alla specificità dell'incarico (anni di servizio nell'ente + PO);
 - c. curriculum dell'incaricato con riferimento ai risultati raggiunti in incarichi precedentemente ricoperti e alla capacità manifestata nella gestione di processi complessi valutata in relazione alla oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari e alla necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altri enti;
 - d. iscrizione in registri e albi professionale e/o alta formazione di livello universitario e/o alta specializzazione risultante dalle esperienze documentate nel curriculum.
3. I punteggi assegnabili dalla Commissione saranno specificati all'interno degli avvisi rispetto a ciascuna specifica posizione di lavoro da assegnare.
4. Gli incarichi hanno una durata minima di 1 anno e non possono eccedere la durata massima di tre anni.
5. Gli incarichi di durata inferiore a tre anni possono essere prorogati dal Comitato Centrale su proposta del Direttore Generale fino alla durata massima, senza apposito interpello, sulla base di sopraggiunte esigenze, concretamente accertate, connesse al raggiungimento di particolari obiettivi o sulla base di sopraggiunte esigenze organizzative.
6. Gli incarichi sono rinnovabili con la procedura di cui all'art.3 e sono subordinati alla valutazione positiva al termine dell'incarico.
7. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità rispetto all'incarico da rivestire.

ARTICOLO 3. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per la copertura di ogni incarico viene emesso uno specifico avviso a manifestare interesse, da pubblicare sul sito dell'Ente e inviare via e - mail al personale dell'Area dei Funzionari dell'Ente con i requisiti di base di cui all'Allegato A del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, nonché gli specifici requisiti contenuti nei rispettivi avvisi delle posizioni lavorative messe a bando.
2. Tutti gli interessati presentano apposita domanda, corredata dal proprio curriculum, contenente i requisiti culturali posseduti e le precedenti posizioni lavorative utili ai fini dell'attribuzione dell'incarico. Non sarà possibile presentare più candidature per le elevate professionalità di cui agli avvisi a manifestare interesse.

3. L'individuazione del dipendente da incaricare avviene tramite documentata procedura di valutazione comparativa fondata, in conformità ai criteri di cui all'art. 2, sulla disamina dei curricula presentati dai candidati e sul colloquio, da espletarsi con modalità analoghe per tutti gli avvisi e gli ambiti operativi dell'Ente, da parte della Commissione.
4. Nella fase di comparazione deve essere assicurata prevalenza al complesso delle loro competenze ed esperienze formative e professionali.
5. Nel provvedimento di approvazione delle risultanze della attività valutativa e di contestuale conferimento del conseguente incarico, deve essere data congrua motivazione delle ragioni sostanziali che hanno condotto all'individuazione, in particolare delle ragioni che hanno condotto alla scelta preferenziale in caso di più candidati per il medesimo incarico.

ARTICOLO 4. REVOCA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato come prescritto dall'art. 16 del CCNL 2019-2021, per:
 - a) intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b) valutazione negativa della performance individuale;
 - d) applicazione di sanzioni disciplinari che implicino sospensioni cautelari.
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
3. La valutazione si considera negativa quando la stessa è inferiore al 50% della valutazione massima prevista dal vigente sistema di valutazione.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato. In caso di applicazione di sanzione disciplinare detta perdita è commisurata al periodo di sospensione cautelare.
5. Il titolare di incarico di EP può presentare istanza di rinuncia all'incarico con un preavviso di almeno 30 gg., dandone comunicazione per iscritto al Direttore generale il quale, nel termine di 15 gg., dal ricevimento, deve pronunciarsi con provvedimento motivato.
6. In caso di aspettativa, a meno che non sia determinata da ragioni di salute o altra fattispecie avente tutela normativa, il titolare di incarico di EP decade dall'incarico senza diritto al successivo reintegro. La posizione risulta pertanto vacante. In caso di comando presso altro Ente per lo svolgimento di attività estranea alle funzioni dell'Ente, vale quanto stabilito per l'aspettativa.
7. Per la copertura degli incarichi vacanti deve applicarsi la metodologia di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

1. Agli incarichi di elevata professionalità è riconosciuta una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato, erogata sulla base dei risultati raggiunti e verificati attraverso la valutazione della performance, che assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il compenso per lavoro straordinario, fatte salve le competenze accessorie previste dal CCNL 2019-2021 o dalla normativa vigente o sopravvenuta a quella vigente.
2. La FNOMCeO riconosce a ciascun incaricato di EP un valore retributivo, così come previsto dal CCNL vigente, assicurando, in ogni caso, l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL in relazione al grado di complessità delle funzioni connesse ad ogni specifica posizione di lavoro.

ARTICOLO 6: ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art.35 del DPR n.221/1950 il presente Regolamento entra in vigore quando è approvato dal Consiglio Nazionale e viene successivamente comunicato al Ministero della Salute.